

OGGETTO: Aree cedibili in proprietà o con diritto di superficie ai sensi leggi n.167/62, n.865/71 e n.457/78.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

-che l'art.172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, dispone che al bilancio di previsione sono allegati, tra l'altro, i seguenti documenti : -"la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971, n.865 e 5 agosto 1978, n.457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato";

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29 maggio 1996, esecutiva, è stato approvato il P.E.E.P., denominato P.E.E.P. '95;

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29 aprile 2004, esecutiva, è stato approvato definitivamente il Piano di Zona denominato "P.E.E.P. 2003" e relativo P.P.A. 2003/2005;

-che risultano disponibili le seguenti aree di proprietà comunale:

-lotto di circa mq.8.000= con destinazione servizi, nell'ambito dell'area n.1 di via Baracca facente parte del P.E.E.P. '95;

-CONSIDERATO che, come risulta dal parere dell'Ufficio Ambiente di questo Comune (All.1), relativo ad un'area posta nelle vicinanze di quella in esame e compresa nella stessa area classificata P3 (pericolosità da alluvione elevata), la vigente normativa regionale (L.R. n.41/2018) non consente sull'area suddetta interventi di nuova edificazione se non previa realizzazione di interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica che assicurino l'abbassamento del livello di rischio e che tali interventi non risultano ad oggi determinabili sia in termini di tempi che di contenuti;

-RITENUTO conseguentemente necessario, al fine di ottemperare al disposto dell'art.172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, dare atto che allo stato attuale non sussistono nell'ambito comunale aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971, n.865 e 5 agosto 1978, n.457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;

-VISTO il parere di regolarità espresso ai sensi degli art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-RITENUTO opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

DELIBERA

-di ottemperare al disposto dell'art.172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, dando atto che allo stato attuale non sussistono nell'ambito comunale aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n.167, 22 ottobre 1971, n.865 e 5 agosto 1978, n.457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;

Indi,

il CONSIGLIO COMUNALE

In ragione dell'urgenza di dare corso agli atti conseguenti a quanto approvato con la presente deliberazione;

Con successiva votazione e con voti resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.